

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali	7
ALLEGATO (<i>Relazione del Presidente, On. Giachetti, per l’illustrazione dei ricorsi</i>)	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2020.

L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la riunione odierna è dedicata all’avvio dell’esame della relazione nazionale sull’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

Per quanto concerne il metodo di lavoro, visto l’articolo 11, comma 10, del regolamento, prospetta l’opportunità di svolgere, d’intesa con i relatori di ciascuna circoscrizione, un’unica relazione nazio-

nale da parte del Presidente, che porterà all’individuazione dei deputati da convalidare nei singoli collegi plurinominali. Tale soluzione appare infatti preferibile, rispetto all’ipotesi di svolgere prima una relazione nazionale limitata alla sola definizione delle cifre elettorali nazionali e poi tante relazioni circoscrizionali, per due ordini di ragioni: innanzitutto per la stretta correlazione tra i calcoli a livello nazionale e quelli circoscrizionali, insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale vigente, tanto più che la verifica dei risultati elettorali è accentrata in un organo unitario, quale la Giunta, laddove le proclamazioni sono invece effettuate da tanti Uffici elettorali Circoscrizionali (UCC), in coordinamento con l’Ufficio elettorale Centrale Nazionale (UCN); inoltre, per economia procedurale, essendo già ampiamente trascorso il termine di 18 mesi, sebbene non perentorio, che l’articolo 17 del Regolamento della Camera concede alla Giunta per riferire all’Assemblea. Ricorda peraltro che le operazioni di verifica dei poteri si sono protratte per ragioni connesse sia alla complessità della legge elettorale, che ha determinato difficoltà applicative nei seggi e la necessità per la Giunta di operare un maggior numero di correzioni dei dati degli Uffici elettorali rispetto alle elezioni precedenti,

sia alla definizione dell'elezione contestata dell'on. Cubeddu – ormai avvenuta, almeno in Giunta, e in attesa di calendarizzazione in Assemblea – sia infine alla ben nota emergenza sanitaria.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, precisa che verranno pertanto preliminarmente esaminati tutti i ricorsi e i reclami – in tutto circa ottanta documenti, ma tra doppioni e sovrapposizioni in realtà i ricorrenti sono 46 – relativi all'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale, tanto quelli che contestano le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale nazionale quanto quelli che contestano le operazioni svolte dagli Uffici circoscrizionali. Ricorda inoltre che i ricorsi per la parte uninominale sono stati già respinti a suo tempo. Osserva che nella relazione nazionale saranno sostanzialmente ripercorse, per la validazione della procedura seguita dall'Ufficio elettorale centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione (UCN), tutte le operazioni già condotte da tale Ufficio, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, nonché la procedura seguita dal medesimo UCN e dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'individuazione dei candidati da proclamare nei singoli collegi plurinominali ai sensi degli articoli da 83-*bis* a 86 del testo unico, in particolare per quello che riguarda le pluriproclamazioni. A tale proposito osserva che il calendario dei lavori della Giunta dovrà consentire di giungere alla convalida auspicabilmente prima della pausa estiva, essendo ormai giunti quasi a metà della legislatura. Fa presente che nella seduta odierna saranno illustrati anzitutto i ricorsi presentati nei collegi plurinominali. Per celerità, deposita agli atti il proprio intervento perché sia allegato al resoconto della seduta odierna, avvertendo sin d'ora che, in qualità di relatore, ne propone l'archiviazione, poiché ritiene che i ricorsi e i reclami, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e

circoscrizionali, non siano fondati. Ritiene inoltre che non vi siano ragioni affinché la Giunta proponga alla Camera di sollevare questioni di legittimità costituzionale, richieste in taluni dei ricorsi presentati, ricorda a margine che durante questa legislatura potrebbero altresì essere apportate modifiche alla legge elettorale vigente. Precisa pertanto che la conclusione dell'esame dei ricorsi sarà completata nella prossima seduta.

Passa quindi all'analisi dei risultati, evidenziando che il presupposto di tale analisi è costituito dalla conferma della procedura applicativa dell'UCN, se la Giunta converrà sull'archiviazione dei ricorsi.

Al riguardo, anticipa fin d'ora che si proporrà la convalida di tutti gli eletti al proporzionale, ad eccezione di due variazioni, rispetto alle proclamazioni effettuate dagli Uffici elettorali centrali circoscrizionali a seguito delle operazioni condotte in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale. La prima variazione riguarda il deputato Furgiuele e comporta quale unica conseguenza la sua proclamazione in un collegio plurinominali diverso da quello di iniziale elezione, sempre all'interno della stessa circoscrizione Calabria. Precisa che il deputato Furgiuele andava infatti proclamato per la lista Lega nel collegio plurinominali 2 della circoscrizione Calabria anziché nel collegio plurinominali 1 della medesima circoscrizione; l'UCC della Calabria appare infatti aver errato nell'applicazione dell'articolo 83-*bis* del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Rileva che occorrerà comunque aprire l'istruttoria ed instaurare la procedura di contestazione dell'elezione del deputato, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche, quali parti, i candidati primi dei non eletti della lista Lega nei due collegi plurinominali della circoscrizione Calabria. Osserva che, in pratica, la questione potrà avere rilevanza esclusivamente in caso di subentro, per qualsiasi motivo, al deputato Furgiuele.

La seconda variazione ha invece conseguenze sul numero dei seggi assegnati

alle liste già in sede di riparto nazionale. Come noto a pressoché a tutti i deputati che hanno svolto la funzione di relatore circoscrizionale, ricorda che in diverse circoscrizioni un numero non trascurabile di voti delle liste delle coalizioni sia di centrodestra sia di centrosinistra sono stati attribuiti erroneamente dagli Uffici centrali circoscrizionali, i quali hanno invertito tra le liste i voti ad esse assegnati in molte sezioni elettorali. Ricorda peraltro che tali incongruenze, limitatamente alla coalizione di centrodestra e alla circoscrizione Calabria, erano state già rilevate nel marzo 2018 dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria e risultano nel relativo verbale delle operazioni, oltre che in quello delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Osserva che, anche in conseguenza di tali inversioni nell'attribuzione dei voti, le cifre elettorali nazionali delle liste delle due coalizioni risultano, a seguito della verifica dei poteri, modificate in modo significativo rispetto a quelle poste a base delle proclamazioni. In particolare, sin dal riparto dei seggi a livello nazionale, risulta che il seggio spettante sulla base dei maggiori resti alla coalizione di centrodestra, assegnato dall'Ufficio centrale nazionale alla lista Fratelli d'Italia, deve invece essere attribuito alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali. In applicazione delle disposizioni legislative e sulla base delle cifre elettorali verificate, tale seggio deve essere sottratto alla lista Fratelli d'Italia e attribuito alla lista Lega nel collegio plurinomiale 2 della circoscrizione Veneto 1.

Illustra quindi le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi, già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ed ora verificate sulla base dei dati risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.

Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si darà conto analiticamente nelle tabelle che saranno allegate alla relazione, di cui costituiranno parte

integrante, che verrà depositata in una successiva seduta, una volta definito l'esame dei ricorsi ed esaminata in Assemblea la relazione della Giunta sulla proposta di convalida dell'elezione dell'onorevole Cubeddu.

Sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, vengono innanzitutto determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, come somma dei nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (articolo 83, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e, come somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, il nuovo valore del totale nazionale dei voti validi (articolo 83, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Le differenze riscontrate rispetto ai valori delle cifre elettorali nazionali delle liste calcolate dall'UCN sono riconducibili, in larga misura, a due cause: la prima è costituita dal fatto che i dati dei voti validi espressi in alcune sezioni non sono stati immessi nei prospetti elettronici elaborati dagli UCC e non sono stati, di conseguenza, considerati dall'UCN nei calcoli delle cifre elettorali nazionali e del totale dei voti validi (si tratta delle seguenti sezioni: 47, 493, 515, 767, 917, 979, 1135, 1413 e 1491 del comune di Milano e 7 del comune di Varedo, nella circoscrizione Lombardia 1; 4 del comune di Toscolano-Maderno, nella circoscrizione Lombardia 3; 14 del comune di Cremona e 12 del comune di Casalmaggiore nella circoscrizione Lombardia 4; 420 del comune di Napoli, nella circoscrizione Campania 1); la seconda causa deriva dal verificarsi dell'inversione dell'attribuzione dei voti, con particolare riferimento ai voti delle liste collegate in coalizione, per cui il dato che dal verbale sezionale corrisponde ai voti di una lista è stato attribuito dagli Uffici centrali circoscrizionali ad un'altra lista della medesima coalizione e viceversa. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della verifica dei verbali degli uffici elettorali sezionali di tutte le circoscrizioni

nazionali, si è constatato, in sede di relazioni circoscrizionali per la convalida degli eletti nei collegi uninominali e l'approvazione delle cifre elettorali proporzionali, che l'errore di attribuzione dei voti del quale si dà conto nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale della circoscrizione Calabria consistente nell'inversione dei dati relativi ai voti conseguiti dalle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia in molte sezioni nei diversi collegi della circoscrizione, si è verificato anche in svariate altre circoscrizioni ed ha coinvolto non solo le due liste citate ma tutte le liste facenti parte delle coalizioni composte dalle liste Italia Europa insieme, SVP-PATT, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, Civica popolare Lorenzin, Partito democratico (in seguito: coalizione di centrosinistra) e dalle liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni (in seguito: coalizione di centrodestra). A differenza di quanto avvenuto nel caso della Calabria, dove l'Ufficio centrale circoscrizionale ha potuto correggere in tempo l'errore riscontrato nelle cifre elettorali, e quindi comunicare le correzioni all'Ufficio centrale nazionale, il quale a sua volta, nella riunione del 20 marzo 2018, ha apportato le conseguenti correzioni alle cifre elettorali nazionali delle liste coinvolte, gli errori riscontrati in sede di verifica dei poteri non sono stati rilevati per tempo dagli Uffici centrali circoscrizionali. Anche per tale ragione le cifre elettorali nazionali delle nove liste comprese nelle due coalizioni calcolate dagli uffici della Giunta (UGE) differiscono in modo piuttosto significativo da quelle calcolate dall'Ufficio centrale nazionale (UCN).

Successivamente devono essere determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); occorre a tal fine procedere alla determinazione del nuovo valore corrispondente alle soglie di sbarramento previste dalla legge. Ai sensi del

citato articolo 83, comma 1, lettera c), non concorrono infatti a determinare la cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale nazionale; concorrono, invece (ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 83, comma 1), le liste collegate in coalizione che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – ed abbiano raggiunto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione. Gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN sono minimi (soglia dell'1 per cento: +69; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) e non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle liste ammesse alla partecipazione alla determinazione delle cifre elettorali di coalizione. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione che hanno superato le soglie di sbarramento sopra illustrate, non considerando in tutti i passaggi successivi le liste che hanno conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale. Le differenze nelle cifre elettorali nazionali delle coalizioni (+2501 per la coalizione di centrodestra e +16319 per la coalizione di centrosinistra) sono determinate sia dalla sopra illustrata emersione di voti non attribuiti dagli UCC in alcune sezioni sia, per la coalizione di centrosinistra, in buona misura dalla corretta attribuzione di voti alla lista Partito democratico, che risultano invece attribuiti dall'UCN, sulla base dei valori comunicati dagli UCC, a liste della coalizione che non hanno superato la

soglia di sbarramento dell'1 per cento. Si conferma comunque quanto calcolato dall'UCN: partecipano alla determinazione delle cifra elettorale nazionale della coalizione di centrodestra tutte e quattro le liste coalizzate, avendo superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento; partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrosinistra le liste Partito democratico e +Europa con Emma Bonino-Centro democratico, che hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento, e SVP-PATT, che ha superato la soglia di sbarramento del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e ha 2 candidati risultati eletti nei collegi uninominali di quella circoscrizione (Albrecht Plangger e Renate Gebhard, l'elezione dei quali è stata convalidata dalla Camera nella seduta del 17 luglio 2019), mentre non partecipano a tale determinazione le liste Italia Europa insieme, e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento.

Successivamente vanno individuate le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi (articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal proposito, la legge prevede le seguenti soglie di sbarramento:

coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute – presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1);

single liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché singole liste non collegate e liste collegate in coalizione che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2).

Anche in questo caso gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN (soglia del 3 per cento per le liste: +208; soglia del 10 per cento per le coalizioni: +694; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: +9) non inficiano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di seggi.

È pertanto confermato:

che sono ammesse al riparto dei seggi sia la coalizione di liste del centrodestra sia quella del centrosinistra, che hanno entrambe superato la soglia di sbarramento del 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

che, nell'ambito della coalizione di centrodestra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Lega Nord, Movimento politico Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, mentre non è ammessa la lista Noi con l'Italia-UDC, che non ha superato la medesima soglia;

che, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste Partito democratico, che ha superato la soglia del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e la lista SVP-PATT, che ha superato la soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), e ha due candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione medesima, mentre non sono ammesse le liste Italia Europa insieme, +Europa con Emma Bonino-Centro democratico e Civica popolare Lorenzin, che non hanno superato la predetta soglia di sbarramento del 3 per cento;

che, tra le liste singole, sono ammesse al riparto dei seggi, avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, unicamente le liste Movimento 5 stelle e Liberi e uguali, mentre non sono ammesse tutte le altre liste singole presentatesi poiché non hanno superato la predetta soglia.

Si procede quindi alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste effettuato dall'UCN (articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) attraverso le operazioni di seguito descritte. Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 21.977 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (386) e si ottiene il nuovo quoziente elettorale nazionale, che risulta pari a 80.709, con una differenza algebrica di +57 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola ammessa al riparto per il predetto

quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla lista Liberi e uguali e un seggio alla coalizione di centrodestra. Si segnala tuttavia che, mentre per l'UCN i resti della coalizione di centrodestra risultavano pari a 54.358 e quelli della coalizione di centrosinistra a 35.724, a seguito della verifica tali resti risultano, rispettivamente, pari a 48.309 e a 47.027. Resta comunque confermata l'attribuzione di 151 seggi alla coalizione di centrodestra, di 88 seggi alla coalizione di centrosinistra, di 133 seggi alla lista Movimento 5 stelle e di 14 seggi alla lista Liberi e uguali.

A questo punto occorre procedere al riparto a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse, che hanno superato le soglie di sbarramento sopra descritte (articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). A tal fine si effettuano le seguenti operazioni, volte a verificare le corrispondenti operazioni effettuate dall'UCN.

Per la coalizione di centrodestra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 15.129 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (151) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 77.725, con una differenza algebrica di +102 rispetto a quello calcolato dall'UCN nel verbale delle operazioni del 18 marzo 2018 e non aggiornato alla correzione delle cifre elettorali nella circoscrizione Calabria effettuata con il verbale del 20 marzo 2018; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia

dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN relativamente all'assegnazione dei seggi a quoziente intero.

L'unico seggio residuo che deve essere assegnato con i maggiori resti, che l'UCN ha assegnato alla lista Fratelli d'Italia risulta invece da attribuire alla lista Lega, in virtù delle consistenti modifiche nel calcolo dei resti derivanti dalle nuove cifre elettorali delle liste calcolate a seguito delle verifiche circoscrizionali (in termini di somma algebrica si riscontrano le seguenti modifiche dei resti: +734 per la lista Lega, che passa da 27858 a 28592; +20166 per la lista Forza Italia, che passa da 6915 a 27081; -20834 per la lista Fratelli d'Italia, che passa da 42893 a 22059. Pertanto la lista che aveva i maggiori resti secondo l'UCN viene ad essere quella con i minori resti, la lista che era seconda nella graduatoria dei resti diventa prima e quella che era ultima diventa seconda). Pertanto il riparto a livello nazionale dei 151 seggi alla coalizione di centrodestra risulta il seguente: 74 seggi alla lista Lega, a fronte di 73 seggi assegnati dall'UCN; 59 seggi alla lista Forza Italia, a conferma del dato UCN; 18 seggi alla lista Fratelli d'Italia, a fronte di un dato UCN pari a 19 seggi.

Per la coalizione di centrosinistra, constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 25.106 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (88) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 71.736, con una differenza algebrica di +285 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in questo caso risultati sulla base dei quali risultano confermati i dati dell'UCN, sia in termini di assegna-

zione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a uno, assegnato alla lista SVP-PATT. Pertanto risulta confermato il riparto a livello nazionale degli 88 seggi alla coalizione di centrosinistra effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di 86 seggi alla lista Partito democratico e di 2 seggi alla lista SVP-PATT.

La legge prevede che, dopo avere stabilito i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si proceda, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ammesse al riparto. Tutte le attribuzioni di seggi operate dall'UCN, relative alle liste o coalizioni di liste, risultano confermate sulla base dell'applicazione della procedura prevista nella legge elettorale, di seguito descritta, anche con i valori delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri.

Per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni:

- 1) si determina il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, che è pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione meno il numero dei collegi uninominali della circoscrizione stessa; nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;

- 2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista;

- 3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati

alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le divisioni di cui al punto 2) hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente numero le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'UCN ad eccezione della circoscrizione Toscana, nella quale, in base alle nuove cifre elettorali circoscrizionali, alla coalizione di centrosinistra viene assegnato un seggio con la parte decimale del quoziente che, nei calcoli dell'UCN, veniva assegnato alla lista Movimento 5 stelle. Pertanto, nella circoscrizione Toscana sono attribuiti: 9 seggi, di cui 8 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, alla coalizione di centrosinistra, a fronte di 8 seggi, tutti a quoziente intero, attribuiti dall'UCN; 6 seggi, tutti a quoziente intero, alla lista Movimento 5 stelle, a fronte di 7 seggi, di cui 6 a quoziente intero e 1 con la parte decimale del quoziente, attribuiti dall'UCN;

4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, si constata che alla lista Movimento 5 stelle risultano attribuiti 137 seggi nelle circoscrizioni e 133 nel riparto a livello nazionale e alla lista Liberi e uguali 10 seggi nelle circoscrizioni e 14 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la

prima lista risulta eccedentaria di 4 seggi e la seconda deficitaria di altrettanti. A ciascuna delle due coalizioni risultano assegnati, sia nelle singole circoscrizioni sia nel riparto a livello nazionale, gli stessi numeri di seggi (151 alla coalizione di centrodestra e 88 a quella di centrosinistra). Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che, a causa della diversa assegnazione del seggio con le parti decimali dei quozienti nella circoscrizione Toscana, di cui al punto 3), la lista Movimento 5 stelle passa dall'essere eccedentaria per 5 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la coalizione di centrosinistra, deficitaria per 1 seggio secondo i dati dell'UCN, non lo è più secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni.

Poiché non vi è corrispondenza tra i seggi attribuiti alla lista Movimento 5 stelle e alla lista Liberi e uguali in sede di riparto nazionale e nelle singole circoscrizioni si procede alle operazioni di compensazione previste dall'articolo 83, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, di seguito descritte, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono quindi i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla

coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

Mentre nel verbale delle operazioni dell'UCN sono state individuate una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una coalizione di liste (centrosinistra) e una lista (Liberi e uguali) deficitarie, sulla base dei dati verificati dalla Giunta si hanno soltanto una lista eccedentaria (Movimento 5 stelle) e una deficitaria (Liberi e uguali). In base ai nuovi dati resta comunque confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Molise, Calabria, Piemonte 2 e Campania 2 e la loro attribuzione alla lista Liberi e uguali nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate.

A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista assegnati alle singole cir-

scrizioni, che conferma tutte le attribuzioni di seggi effettuate dall'UCN. Non ha infatti rilievo sul risultato finale l'unica differenza, relativa al seggio assegnato con le parti decimali in Toscana al Movimento 5 stelle dall'UCN e alla coalizione di centrosinistra in base ai dati verificati, poiché tale differenza viene meno grazie all'operazione di compensazione tra la lista eccedentaria Movimento 5 stelle e la coalizione deficitaria del centrosinistra effettuata nel verbale UCN.

A questo punto si procede quindi alla verifica dell'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, si procede alle seguenti operazioni:

- 1) si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse alla ripartizione (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra; Partito democratico e SVP-PATT per la coalizione di centrosinistra) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione. Nell'effettuare la divisione di cui al presente punto non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

- 2) si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;

- 3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente punto le liste

alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle liste ammesse al riparto effettuate dall'UCN;

4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello di riparto nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, con riferimento alle liste della coalizione di centrosinistra, si constata che viene attribuito loro lo stesso numero di seggi (86 alla lista Partito democratico, tutti a quoziente intero, e 2 alla lista SVP-PATT, di cui 1 con la parte decimale del quoziente) sia nel riparto nazionale sia nelle singole circoscrizioni. Con riferimento alla coalizione di centrodestra si constata invece che alla lista Lega risultano attribuiti 70 seggi nelle circoscrizioni e 74 nel riparto a livello nazionale, alla lista Forza Italia 60 seggi nelle circoscrizioni e 59 nel riparto a livello nazionale e alla lista Fratelli d'Italia 21 seggi nelle circoscrizioni e 18 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista Fratelli d'Italia risulta eccedentaria di 3 seggi, la lista Forza Italia eccedentaria di 1 seggio e la lista Lega deficitaria di 4 seggi. Se si confrontano i risultati ottenuti con quelli delle operazioni effettuate dall'UCN si constata che per le liste della coalizione di centrosinistra risultano confermati i dati elaborati nel verbale delle operazioni dell'UCN. Per le liste della coalizione di centrodestra, a causa della diversa assegnazione del seggio con i maggiori resti a livello di riparto nazionale, la lista Lega (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 73 seggi e non 74) passa dall'essere deficitaria per 3 seggi, secondo i dati dell'UCN, ad esserlo per 4 e la lista

Fratelli d'Italia (alla quale nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 19 seggi e non 18), eccedentaria per 2 seggi secondo i dati dell'UCN, lo diventa di 3 secondo i dati verificati dalla Giunta delle elezioni; resta confermato che la lista Forza Italia (alla quale anche nel riparto nazionale dell'UCN sono attribuiti 59 seggi) risulta eccedentaria per 1 seggio.

Avendo dunque verificato che non vi è corrispondenza, per la coalizione di liste del centrodestra, tra il numero dei seggi attribuito alle liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, si procede alle operazioni di compensazione dei seggi, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del com-

pletamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). In base a quanto precedentemente esposto si devono dunque sottrarre 3 seggi alla lista eccedentaria Fratelli d'Italia e 1 seggio alla lista eccedentaria Forza Italia e attribuire 4 seggi alla lista deficitaria Lega. Al tal fine, si procede in primo luogo attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Fratelli d'Italia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN, è quella con il maggior numero di seggi eccedentari (2 secondo l'UCN, 3 secondo i dati verificati dalla Giunta); tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente. In base ai nuovi dati resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione dei seggi alla lista Fratelli d'Italia nelle circoscrizioni Liguria e Abruzzo e la loro attribuzione alla lista Lega nelle stesse circoscrizioni, nelle quali tale lista ha le parti decimali del quoziente non utilizzate; dal momento che i seggi da sottrarre sono 3 e non 2 come risultante nel verbale delle operazioni svolte dall'UCN, a tali circoscrizioni si aggiunge la circoscrizione Veneto 1, terza in graduatoria, dove pure il seggio va sottratto a Fratelli d'Italia e attribuito alla Lega, che non ha nemmeno in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente utilizzata.

Avendo effettuato la compensazione tra la lista Fratelli d'Italia e la lista Lega, si procede alla medesima operazione tra le liste Forza Italia e Lega attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista Forza Ita-

lia, che, come risultante anche dal verbale delle operazioni svolte dall'UCN ha un seggio eccedentario; tali parti decimali sono ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente. In base ai nuovi dati resta confermato quanto previsto nel verbale dell'UCN circa la sottrazione del seggio alla lista Forza Italia nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e la sua attribuzione alla lista Lega nella stessa circoscrizione, nella quale tale lista ha la parte decimale del quoziente non utilizzata.

A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna lista della coalizione assegnati alle singole circoscrizioni, che differisce dalle attribuzioni effettuate dall'UCN per la diversa assegnazione sopra illustrata di un seggio nella circoscrizione Veneto 1 alla lista Lega invece che alla lista Fratelli d'Italia.

Poiché per la coalizione di centrosinistra vi è corrispondenza tra il numero dei seggi attribuito alle due liste ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, non occorre, per tale coalizione, procedere ad alcuna operazione di compensazione.

In conclusione, nei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste, singole o collegate in coalizione, ammesse al riparto, in esito alla verifica dei calcoli e nelle assegnazioni effettuate su base nazionale si è presentato uno scostamento rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni poiché risulta che un seggio, attribuito dall'UCN alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, spetta invece alla lista Lega.

Si procede quindi alla verifica delle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che ogni Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 (re-

lative al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione di competenza), proceda all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, attraverso le operazioni di seguito descritte e verificate nella presente relazione.

A tale fine per ogni collegio plurinominali si procede attraverso le seguenti operazioni:

1) si determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. In tal modo si ottiene, per ciascun collegio di ciascuna circoscrizione, il quoziente elettorale di collegio individuato sulla base dei voti risultanti a seguito della verifica;

2) si divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

Sulla base dei dati verificati, tra le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominali, nelle sole circoscrizioni Piemonte 1 e Abruzzo il numero di seggi attribuito alle liste a livello circoscrizionale corrisponde al numero di seggi attribuito nei singoli collegi plurinominali; per tutte le altre circoscrizioni aventi più di un collegio plurinominali si deve procedere alle operazioni di compensazione tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie.

Nella circoscrizione Calabria, un seggio nel collegio plurinominali 2 che secondo il verbale UCC è attribuito con la parte decimale del quoziente alla lista Movimento 5 stelle risulta da attribuire alla lista Lega. Si segnala che l'UCC non ha escluso, come previsto dalla legge, la lista Movimento 5 stelle dall'attribuzione dei seggi con le parti decimali pur avendo tale lista già ottenuto i seggi ad essa spettanti nella circoscrizione con l'assegnazione dei seggi a quoziente intero e che, inoltre,

l'UCC ha assegnato i seggi con le parti decimali dei quozienti attribuendo un seggio alla lista Lega nel collegio plurinominali 1 invece che nel collegio plurinominali 2, dove pure la lista Lega aveva una parte decimale del quoziente maggiore non utilizzata anche secondo quanto risulta nel verbale delle operazioni dell'UCC medesimo.

Avendo dunque verificato che, per tutte le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominali ad eccezione di Piemonte 1 e Abruzzo, non vi è corrispondenza tra i seggi assegnati alle liste nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelli assegnati nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 83-bis, si procede, come previsto dal medesimo articolo 83-bis, alle operazioni di compensazione tra le liste che nella ripartizione per collegi hanno ricevuto seggi in eccesso rispetto a quelli loro spettanti a livello circoscrizionale e quelle che hanno ricevuto seggi in difetto.

A tal fine, per ciascuna circoscrizione, si determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; si sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo si assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; si ripetono quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. Confrontando i risultati di tali operazioni con quelli dei verbali delle operazioni degli UCC si constata che, seppure in alcuni casi vi siano differenze nell'individuazione delle liste eccedentarie, vi è corrispondenza in quella delle liste deficitarie, ri-

sultando quindi confermate tutte le attribuzioni di seggi alle liste nei singoli collegi plurinominali con l'eccezione di due seggi, uno nella circoscrizione Veneto 1 e uno nella circoscrizione Calabria, di cui si dà dettagliatamente conto.

Nella circoscrizione Veneto 1, si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alle liste eccedentarie Forza Italia e Movimento 5 stelle il seggio è sottratto, rispettivamente, nei collegi plurinominali 1 e 2, dove era stato originariamente attribuito alle medesime liste con le parti decimali dei quozienti minori e che alla lista deficitaria Partito democratico il seggio è assegnato nel collegio plurinominali 1, dove tale lista ha la parte decimale del quoziente maggiore. Il seggio alla lista deficitaria Lega è assegnato nel collegio plurinominali 2 come nel verbale UCC (dove però la lista deficitaria è quella di Fratelli d'Italia), infatti, pur avendo la lista Lega la parte decimale del quoziente maggiore nel collegio plurinominali 1 rispetto al collegio plurinominali 2, in tale ultimo collegio la parte decimale del quoziente non è stata utilizzata per l'assegnazione dei seggi, mentre nel collegio 1 la parte decimale risulta già utilizzata per l'attribuzione di un seggio.

Nella circoscrizione Calabria, il seggio alla lista eccedentaria Lega è sottratto nel collegio plurinominali 1 (dove lo ha ottenuto con la minor parte decimale del quoziente rispetto a quello ottenuto, anch'esso con la parte decimale del quoziente, nel collegio plurinominali 2) mentre nel verbale dell'UCC il seggio alla lista erroneamente considerata eccedentaria (Movimento 5 stelle) è sottratto nel collegio plurinominali 2. Si conferma, a verifica di quanto emerge nel verbale UCC, che alla lista deficitaria Liberi e uguali il seggio è assegnato nel collegio plurinominali 2.

A seguito delle operazioni di compensazione si ottengono i seggi definitivi di ciascuna lista assegnati nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni. In esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si

sono presentati i seguenti scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni:

un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominali 2, spetta invece alla lista Lega (differenza già riscontrata in sede di riparto dei seggi a livello circoscrizionale). In tale collegio spettano quindi alla lista Lega 3 seggi e non 2, come risultante nei verbali delle operazioni dell'UCN e dell'UCC del Veneto 1; poiché la candidata terza nella lista, Marica Fantuz, è già stata eletta nel collegio uninominali 6 della circoscrizione Veneto 1 e, ai sensi dell'articolo 85, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il deputato eletto in un collegio uninominali e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominali, il terzo seggio della lista Lega dovrà essere attribuito al candidato Giuseppe Paolin, che segue l'ultimo degli eletti della stessa lista. Si dovrà procedere, in questo caso, all'apertura dell'istruttoria e all'instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Luca De Carlo, a cui è stato attribuito il seggio da sottrarre, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche il candidato Giuseppe Paolin, primo dei non eletti della lista Lega nel collegio plurinominali 2 della circoscrizione Veneto 1. Si segnala al riguardo, peraltro, che il candidato Paolin aveva presentato un ricorso, di cui si propone l'archiviazione, per altri motivi, diversi da quelli a fondamento dell'attribuzione a lui del seggio ora citato;

un seggio, assegnato dall'UCC alla lista Lega nel collegio plurinominali 1 della circoscrizione Calabria, spetta invece alla medesima lista nel collegio plurinominali 2 della medesima circoscrizione. Siccome il capolista in entrambi i collegi della circoscrizione è Domenico Furgiuele, si dovrà procedere, anche in questo caso, all'apertura dell'istruttoria e all'instaurazione della procedura di contestazione dell'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominali 1 con contestuale

proclamazione del medesimo nel collegio plurinominale 2, che coinvolgerà oltre al deputato medesimo, anche le candidate Emma Staine e Francesca Anastasia Porpiglia, prime dei non eletti della lista Lega, rispettivamente nel collegio plurinominale 1 e nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Calabria.

Tanto premesso, propone di costituire due comitati di verifica per le circoscrizioni Veneto 1 e Calabria.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone, per economia dei lavori, che siano designati gli stessi componenti per i due comitati, ciascuno dei quali sarà presieduto dal Presidente della Giunta, in quanto l'oggetto è strettamente connesso con calcoli e assegnazioni su base nazionale e considerata la procedura testé concordata, che affida alla relazione nazionale il compito di giungere fino all'individuazione dei deputati da convalidare nei singoli collegi plurinominali. Invita pertanto i capigruppo a provvedere quanto prima alle designazioni.

Precisa che le comunicazioni di rito alle parti e ai soggetti interessati, previste nel regolamento della Giunta in relazione alla fase istruttoria, saranno inviate quanto prima. Le parti e i soggetti interessati, pertanto, potranno:

da lunedì 6 a venerdì 10 luglio prendere visione dei documenti elettorali, con possibilità di estensione del termine a richiesta degli interessati;

fino a lunedì 13 luglio produrre memorie e chiarimenti.

Comunica che in data 14 luglio, in ipotesi, la Giunta potrebbe deliberare formalmente la contestazione delle elezioni dei deputati De Carlo e Furgiuele, fissando al 4 agosto 2020 la data di svolgimento delle relative sedute pubbliche.

Precisa inoltre che le parti e i soggetti interessati avrebbero tempo fino a giovedì 30 luglio per il deposito di nuovi docu-

menti o deduzioni e fino al sabato 1° agosto per prendere visione dei documenti presentati dalle controparti e della restante documentazione agli atti.

Rileva che immediatamente dopo il 4 agosto, e prima della pausa estiva dei lavori, potranno essere esaminate dall'Assemblea le relazioni della Giunta sulle elezioni contestate dei due deputati. A tal proposito, sottolinea che, poiché la diversa attribuzione del seggio nella circoscrizione Veneto 1 discenderebbe esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, su di essa l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, non dovrebbe procedere a votazioni e la proposta s'intenderebbe approvata.

Comunica che al fine dell'approvazione della relazione nazionale dovranno essere preventivamente approvate le cifre elettorali delle liste nella circoscrizione Lazio 1 e nel collegio plurinominale 3 della medesima circoscrizione, le quali dipendono dall'esito della votazione in Assemblea – di cui conta di sollecitare la calendarizzazione, auspicabilmente, intorno a giovedì 9 luglio – sulla proposta della Giunta di convalida dell'elezione dell'on. Cubeddu.

Osserva che, pertanto, mercoledì 15 luglio la Giunta potrà riunirsi per l'approvazione delle cifre elettorali definitive della circoscrizione Lazio 1 e del collegio plurinominale 3 della medesima circoscrizione; in tal modo saranno state approvate dalla Giunta le cifre elettorali di collegio plurinominale e circoscrizionali di tutte le liste presentatesi all'elezione della Camera dei deputati del 4 marzo 2018. In sede di relazione nazionale verranno approvate le cifre elettorali nazionali delle liste, delle quali – di fatto – la Giunta ha già definito i valori con l'approvazione delle relazioni circoscrizionali relative all'elezione nei collegi uninominali e all'approvazione delle cifre elettorali proporzionali dal momento che, per ciascuna lista, la cifra elettorale nazionale è pari alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali.

Ricorda che la Giunta nella seduta pubblica del 22 giugno scorso ha concluso

l'esame dell'elezione contestata dell'onorevole Cubeddu nel collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1, nel senso di proporre all'Assemblea la convalida del deputato medesimo. Ricorda inoltre che, qualora la proposta di convalida venga accolta dall'Assemblea, i dati risultanti a seguito della verifica dei verbali sezionali effettuata in sede di verifica dei poteri, come riferiti dal relatore per la XV Circoscrizione Lazio 1 nella seduta della Giunta delle elezioni del 9 luglio 2019, andranno assunti quali cifre elettorali definitive nella circoscrizione Lazio 1 e nei suoi collegi plurinominali. Rileva che, ad ogni modo, le differenze derivanti dall'as-

sunzione quali cifre elettorali definitive di quelle risultanti dall'istruttoria condotta dal comitato di verifica o di quelle riferite dal relatore nella citata seduta del 9 luglio 2019 non comportano variazioni apprezzabili nelle cifre poste a base delle proclamazioni nei collegi plurinominali e non modificherebbero in nessun caso tali proclamazioni.

Osserva infine che, nella seduta del 15 luglio, la Giunta potrà quindi procedere alla proposta all'Assemblea di convalida di tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali, ad eccezione dei deputati Luca De Carlo e Domenico Furgiuele.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE, ON. GIACHETTI,
PER L'ILLUSTRAZIONE DEI RICORSI**

I ricorsi, esposti e reclami presentati direttamente alla Giunta, nonché quelli trasmessi in allegato ai verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (UCN) e degli Uffici centrali circoscrizionali (UCC), che vengono esaminati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, possono essere suddivisi in gruppi omogenei per contenuto.

Poiché nella relazione nazionale, in considerazione della stretta correlazione tra il livello nazionale e quello circoscrizionale insita nel meccanismo delineato dalla legge elettorale, si procede sia alla verifica delle operazioni svolte dall'UCN sia di quelle svolte dagli UCC che hanno portato all'individuazione dei candidati da proclamare nei collegi plurinominali, in questa sede sono presi in esame tanto i ricorsi riferiti al procedimento con il quale l'UCN ha individuato i seggi da assegnare a ciascuna lista e i relativi candidati da proclamare quanto i ricorsi riferiti alle operazioni dei singoli UCC.

L'esame dei ricorsi è infatti indispensabile per validare le procedure seguite dai predetti Uffici elettorali, che vengono contestate dai ricorrenti.

Se la Giunta riterrà di confermare le scelte procedurali dei citati Uffici elettorali, le risultanze delle operazioni dagli stessi condotte saranno poi confrontate con quelle che si ottengono dall'applicazione alla medesima procedura delle cifre elettorali risultanti a seguito della verifica dei poteri. In sostanza, si cambiano i numeri ma non la procedura.

Prima di esaminare i ricorsi sull'assegnazione dei seggi do conto di alcuni atti relativi al procedimento elettorale prepa-

ratorio, dei quali deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto.

Si tratta dei ricorsi presentati da parte di:

Pierluigi Pagliughi, quale legale rappresentante, depositario del contrassegno e capo del partito Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, il quale chiede alla Giunta delle elezioni di considerare illegittima la richiesta del Ministero dell'Interno di modifica del contrassegno depositato il 19/1/2018 e contro la successiva rikusazione del contrassegno modificato e depositato il 25/1/2018. Successivamente, con atto integrativo, si sono sollevate contestazioni relativamente alle istruzioni ministeriali riguardanti la rikusazione per motivi ideologici del contrassegno, all'impossibilità di sostituire il contrassegno nel caso sia esperito ricorso all'UCN contro la richiesta di modifica, alla rikusazione per ritardo nel deposito nel caso non sia imputabile al proprietario del contrassegno, alla rikusazione imputata alla modalità, non vietata, di presentazione del contrassegno con il servizio postale e agli addebiti di spesa nelle sentenze relative ai ricorsi elettorali.

Ugo Sarao, elettore per la Camera dei deputati, chiede di annullare l'atto di proclamazione di tutti gli eletti nella circoscrizione Lombardia 1 e, conseguentemente, disporre la ripetizione delle elezioni. Il ricorrente lamenta la rikusazione della lista « Grande Nord », motivata dal fatto che la suddetta lista non ha presentato candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione né regolari candidature con sufficienti sottoscrittori.

Anche la memoria presentata da Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinomiale 02, nella lista Lega, all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, e da tali Uffici trasmessa alla Giunta, è riferita alla fase preparatoria del procedimento elettorale. Nella memoria si chiede infatti il riconteggio degli aventi diritto al voto nei collegi plurinominali della Camera dei deputati Sicilia 2-01 e Sicilia 2-02 con la rideterminazione dei seggi spettanti ai due collegi. Il candidato sostiene che per un'errata applicazione della normativa vigente sia stato attribuito al collegio plurinomiale 01 un numero di seggi maggiore di quello attribuito al collegio 02, sebbene quest'ultimo avesse un numero maggiore di elettori. Il medesimo candidato, con altri due diversi atti, ha contestato anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinomiale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017: tale aspetto verrà esaminato successivamente.

Vi è inoltre il ricorso presentato all'UCN e alla Giunta da Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia – Circoscrizione Molise che è parzialmente relativo al procedimento elettorale preparatorio. Il ricorrente osserva infatti che, essendo la circoscrizione Molise suddivisa in due collegi uninominali ed un unico collegio plurinomiale, la lista Movimento 5 Stelle non potesse candidare all'unico collegio plurinomiale coloro che erano già candidati ai due collegi uninominali, poi risultati eletti, poiché non sarebbe stata garantita, in tal modo, la percentuale minima di candidati a cui attribuire eventualmente i seggi nei collegi proporzionali.

Ricordo che la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione delle liste e dei candidati – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è consolidato un orienta-

mento, condiviso anche dalla Giunta del Senato, secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni. Se, infatti, per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165 del 2017 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte – e pur evidenziando la necessità, già emersa in precedenti legislature, di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare opportunamente, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – propongo alla Giunta di ar-

chiviare per manifesta inammissibilità gli atti presentati da Pierluigi Pagliughi e Ugo Sarao.

Propongo di archiviare per manifesta inammissibilità anche la memoria del candidato Fabio Cantarella, in quanto relativa al procedimento elettorale preparatorio. Osservo comunque che il numero di seggi da attribuire a ciascun collegio plurinominale, in base all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è calcolato avendo come riferimento i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, e non il numero degli aventi diritto al voto nei collegi.

Propongo inoltre di archiviare il ricorso presentato da Mario Pietracupa, per la parte relativa agli aspetti sopra descritti, in quanto manifestamente inammissibile.

Infine, sono agli atti la richiesta di Giuseppe Sottile, candidato nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 2, indirizzata all'UCC della Sicilia 2 e da questo trasmessa alla Giunta, e le istanze di Lorenzo Gasperini, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Toscana, presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale della Toscana e da tale Ufficio trasmesse alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni.

In particolare, il candidato Sottile chiede l'estrazione di copia autentica del modello di presentazione della candidatura alla Camera dei deputati per le elezioni politiche 2018 di Carmela Bucalo, poi risultata eletta. Tale documentazione, riferita alla fase di presentazione delle candidature, non è peraltro in possesso degli Uffici della Giunta. Propongo quindi di archiviare tale atto.

Il candidato Gasperini, a sua volta, ha chiesto all'UCC di prendere visione ed estrarre copia del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione del collegio plurinominale 2 e, in qualità di elettore, del collegio plurinominale 4 della circoscrizione Toscana, nonché dei verbali dell'Ufficio centrale

circoscrizionale della Toscana per l'esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi. Tale documentazione è agli atti della Giunta. Nella parte relativa al collegio 4 il soggetto non è titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni. Anche la richiesta di accesso al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e agli atti riferiti al collegio 2, in assenza di un ricorso, non appare accoglibile. Quindi propongo di archiviare le istanze in questione.

Passo ora ad esporre i ricorsi riferiti all'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni.

- a) Vi sono due ricorsi volti a contestare la legittimità delle operazioni degli UCC in conseguenza alla correzione delle cifre elettorali apportate dall'UCC della circoscrizione Calabria in data 19 marzo 2018 e delle nuove proclamazioni, conseguenti alle operazioni svolte dall'UCN in data 20 marzo 2018.

Ricordo che, come riportato nella relazione illustrata alla Giunta in data 19 luglio 2019 dal relatore circoscrizionale per la Calabria, on. Sorte, nel verbale dell'UCC calabrese si dà conto del fatto che, viste le plurime istanze presentate da Forza Italia, l'UCC ha effettuato i necessari controlli sul totale dei voti riportati da ciascuna lista della coalizione del centro-destra negli 8 collegi uninominali della circoscrizione ed è emerso che, per un errore nel sistema di inserimento dei dati, le cifre elettorali delle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni risultavano vistosamente errate, essendosi verificata per molte sezioni nei diversi collegi, una inversione dei dati relativi alle due liste, con notevoli differenze di voti in difetto per la lista di Forza Italia. Il verbale continua riferendo che si è quindi proceduto con la massima tempestività alla correzione dei prospetti allegati al verbale e dello stesso verbale inviato successivamente all'Ufficio centrale nazionale.

Inoltre l'UCC precisa che il verbale (in data 19 marzo 2018) sostituisce interamente i precedenti, fatta eccezione per la proclamazione degli eletti in tutti gli 8 collegi uninominali effettuata in data 10 marzo 2018.

Ricordo inoltre che, a seguito della comunicazione delle sopra esposte correzioni, l'UCN in data 20 marzo 2018 ha rettificato le cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione di centrodestra e ha operato le conseguenti correzioni nella distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi. L'UCN ha quindi comunicato agli UCC delle circoscrizioni interessate le modifiche rispetto all'elenco dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali riportato nel verbale delle operazioni dell'UCN del 18 marzo 2018; si tratta delle circoscrizioni Calabria, Veneto 1, Trentino Alto Adige, Veneto 2 ed Emilia-Romagna.

Fausto Orsomarso, candidato nella circoscrizione plurinominalità 23 Calabria, collegio 02, nella lista Fratelli d'Italia, ha presentato all'UCN un'istanza e un esposto, trasmessi dall'UCN alla Giunta, e un ricorso alla Giunta delle elezioni nei quali reclama l'assegnazione del seggio inizialmente attribuitogli dall'UCC. Nel ricorso si sostiene che l'UCC non ha la facoltà di emendare in via di autotutela il proprio verbale di proclamazione degli eletti.

Giuseppe Paolin, candidato nella circoscrizione Veneto 1, collegio plurinominalità 2, nella lista Lega, con una serie di istanze presentate all'UCC Veneto 1, all'UCN e alla Camera dei deputati e con un ricorso presentato alla Giunta delle elezioni, contesta che l'UCC Veneto 1 abbia annullato in autotutela, in conseguenza delle comunicazioni dell'UCN, la sua proclamazione già avvenuta invece di demandare la questione alla competente Giunta delle elezioni e chiede che sia data esecuzione alla propria elezione e che non vengano presi in considerazione eventuali provvedimenti discordanti.

Al riguardo, osservo che né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 né in altre norme di legge vi sono disposizioni che precludano agli Uffici

centrali circoscrizionali la possibilità di riunirsi per emendare eventuali errori numerici dagli Uffici medesimi commessi. Nei casi in esame, tutti derivanti da una correzione di un errore materiale nel sistema elettronico di inserimento dei dati, la rideterminazione dei candidati da proclamare appare, oltre che legittima, anche un atto dovuto. Non si vede infatti perché gli Uffici avrebbero dovuto persistere nell'errore e rimettere alla Giunta il compito di emendare l'errore stesso. L'operato degli Uffici centrali circoscrizionali, in coordinamento con l'Ufficio centrale nazionale, non contrasta con la prerogativa della Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, che si esplica nell'attività della Giunta delle elezioni di verifica dei poteri. Richiamo in proposito la sentenza del Consiglio di Stato V Sezione del 28/02/2006, n. 901, che – seppure riferita al procedimento per le elezioni amministrative – qualifica come «atto dovuto, e quindi, pienamente legittimo» l'attività dell'Ufficio centrale «volta a correggere in via di autotutela» un «mero errore materiale» dovuto esclusivamente «alla errata impostazione del supporto informatico utilizzato per il conteggio dei risultati».

Del resto, anche l'Ufficio centrale nazionale non ha riscontrato anomalie procedurali nella comunicazione di rettifica delle cifre elettorali da parte dell'Ufficio centrale della circoscrizione Calabria. Quanto alla contestazione della possibilità per l'Ufficio centrale nazionale di riunirsi in sessione straordinaria a seguito della segnalazione ricevuta da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, tale possibilità appare rientrare pienamente nelle facoltà dell'Ufficio nazionale, al quale la legge elettorale demanda un ruolo centrale di coordinamento tra i vari UCC al fine dell'individuazione delle proclamazioni da effettuare da parte di questi ultimi.

Ritengo quindi che i ricorsi dei candidati Orsomarso e Paolin vadano archiviati perché non fondati.

b) I seguenti ricorsi sono relativi alla verifica delle schede.

Fabio Forte, primo candidato non proclamato eletto nella lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2, contesta l'elezione di Sebastiano Cubeddu in luogo di Barbara Saltamartini nella circoscrizione elettorale Lazio 1, collegio uninominale n. 12, facendo presente il fatto che Sebastiano Cubeddu ha ottenuto solo 19 voti in più rispetto a Barbara Saltamartini, seconda classificata, e all'esito delle operazioni di verifica presso l'Ufficio centrale lo scarto accertato è risultato pari a 30 voti; conseguentemente, viene chiesta l'elezione di Claudio Durigon in luogo di Barbara Saltamartini nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1; viene chiesta, infine, l'elezione del ricorrente Fabio Forte in luogo di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 nella circoscrizione elettorale Lazio 2. Infatti, l'eventuale elezione di Barbara Saltamartini nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1 determinerebbe, in via diretta e consequenziale, l'elezione di Claudio Durigon nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 1 e, a cascata, l'elezione nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Lazio 2 del ricorrente, Fabio Forte, in luogo di Claudio Durigon.

Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni l'apertura di un procedimento per la verifica dei risultati del collegio uninominale n. 12 della circoscrizione elettorale Lazio, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del regolamento della Giunta delle elezioni.

Al riguardo, faccio presente che il ricorso del sig. Forte è da ritenersi assorbito dal ricorso presentato dall'on. Saltamartini avverso l'elezione dell'on. Cubeddu nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1, già trattato dalla Giunta. Analoga considerazione varrebbe anche per l'istanza pervenuta in data 23 maggio 2018, presentata da parte di Sara Adriani, candidata della lista Lega nel Collegio plurinominale Lazio 1-02 che, però, risulta presentata oltre il termine di venti giorni

dalla proclamazione del deputato cui si riferisce, previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta. La posizione della candidata Adriani è stata comunque esaminata dalla Giunta in quanto essa è stata individuata quale soggetto potenzialmente interessato in caso di accoglimento del ricorso della candidata Saltamartini.

Ricordo che il 22 giugno u.s. la Giunta, riunita in seduta pubblica, ha respinto il ricorso dell'onorevole Saltamartini avverso la proclamazione dell'onorevole Cubeddu; pertanto propongo di archiviare il ricorso del candidato Forte e di considerare inammissibile, perché pervenuta oltre i termini regolamentari, l'istanza della candidata Adriani.

Antonio Capiello, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Basilicata, che ricorre alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione degli eletti nella Circoscrizione Basilicata e le operazioni dell'UCN e dell'UCC.

Il ricorrente evidenzia che dall'esame comparato con i dati di altre circoscrizioni è emerso che, in diversi casi, alla lista Lega sono stati assegnati seggi nonostante la cifra percentuale risulti inferiore a quella conseguita dalla lista Lega nella circoscrizione Basilicata. Di tali circoscrizioni è fornito un elenco e il ricorrente sostiene che, da una corretta applicazione delle operazioni elettorali, uno di tali seggi dovrebbe spettare alla circoscrizione Basilicata, con la sua conseguente proclamazione a deputato. Quanto sostiene il ricorrente non appare fondato. La procedura disposta dall'articolo 83, comma 1, lettere h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – che l'UCN deve seguire per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle coalizioni di liste, alle liste singole e alle liste di ciascuna coalizione – non considera infatti semplicemente, quale criterio di attribuzione, la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni ma prevede a tal fine un complesso di calcoli e operazioni, che sono

stati eseguiti dall'UCN e che sono oggetto di verifica da parte della Giunta con la presente relazione.

Oltre a ciò, viene lamentata l'alta percentuale di schede dichiarate nulle nella Circoscrizione Basilicata, che sarebbe il frutto di errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio e che giustificherebbe una verifica istruttoria delle schede. Al riguardo, ritengo che il ricorso del sig. Cappiello sia troppo generico, in quanto non specifica quali norme legislative sarebbero state violate e quali comportamenti avrebbero comportato errori di valutazione durante le operazioni di scrutinio.

Il ricorso del candidato Cappiello può pertanto essere archiviato in quanto infondato.

- c) Vi sono poi ricorsi relativi alla modalità seguita dall'UCN per risolvere i casi di incapacienza (numero di candidati insufficiente a coprire i seggi spettanti alla lista) delle liste del Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2. Alcuni di tali ricorsi sono stati presentati da candidati della lista Movimento 5 stelle in altre circoscrizioni o da candidati supplenti della medesima lista nelle circoscrizioni dove si è verificata l'incapacienza, altri sono stati proposti da candidati di altre liste.

I ricorsi presentati dai candidati della lista Movimento 5 stelle sono i seguenti.

Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno (la quale ultima ha presentato anche un'istanza all'Ufficio centrale nazionale, che la ha trasmessa alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni) candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Campania 2, nei collegi plurinominali Campania 2-01, Campania 2-02 e Campania 2-03, chiedono l'annullamento degli atti relativi alla proclamazione dei deputati Pasquale Maglione, Lucia Azzolina, Riccardo Tucci, Chiara Yana Ehm, Vittoria Baldino e Valentina Palmisano. Al termine delle operazioni elettorali i ricorrenti non risultavano direttamente eletti nei collegi pluri-

nominali nei quali erano candidati e, dunque, partecipavano all'eventuale redistribuzione dei seggi a livello nazionale. I ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come innovato e modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

A giudizio dei ricorrenti, la disposizione in esame va interpretata assegnando i seggi vacanti all'unica circoscrizione in cui la lista aveva riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata (Campania 2) e non, invece, distribuendo a livello nazionale i seggi vacanti nelle diverse circoscrizioni aventi la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, così come fatto dall'Ufficio centrale nazionale. Al riguardo osservo che l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede che i seggi siano assegnati dall'UCN in base alla maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e successivamente anche alla maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata) ma non dispone esplicitamente che, una volta individuata la circoscrizione con la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, vadano attribuiti alla lista in tale circoscrizione tutti i seggi che non sia stato possibile attribuirle nella circoscrizione nella quale essa è incapiente. L'ultimo periodo del citato comma 4, anzi, prevede che, nel caso di attribuzione dei seggi con la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, questi vadano attribuiti « nelle altre circoscrizioni [...] procedendo secondo l'ordine decrescente [delle parti decimali del quoziente] ». Ritengo che l'interpretazione della norma data dall'UCN sia quella che più si conforma alla lettera della norma stessa e che meglio risponde all'esigenza di contemperare il principio secondo il quale gli elettori di una circoscrizione vedano eletti i candidati della lista da loro prescelta e quello della rappresentanza territoriale. Nel caso in esame, infatti, i voti espressi dagli elettori delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 in favore della lista Mov-

mento 5 stelle hanno determinato l'elezione di candidati della medesima lista, sia pure in circoscrizioni nelle quali tali candidati non avevano ottenuto l'elezione in base ai voti lì espressi. Se si aderisse all'interpretazione della norma sostenuta nel ricorso, invece, si avrebbe una sovra rappresentazione della circoscrizione Campania 2, nella quale il Movimento 5 stelle non ha conseguito un risultato tale da portare all'utilizzo della parte decimale del quoziente per l'assegnazione di seggi, a scapito delle restanti circoscrizioni elettorali.

In conclusione ritengo che i ricorsi dei candidati Mirella De Benedictis, Aniello Nazaria e Michela Rescigno possano essere archiviati in quanto non fondati.

Gli altri ricorsi di candidati del Movimento 5 stelle sono relativi al mancato utilizzo dei candidati supplenti per risolvere i casi di incapienza. I sotto elencati soggetti sostengono che i candidati supplenti dello stesso sesso del candidato eletto nel collegio uninominale possono essere inseriti in coda alla lista dei candidati del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione. Precisano che in nessuna norma del T.U. è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni, ritengono anzi logico, e coerente con la *ratio legis*, che le liste siano sempre capienti, e che tale figura venga utilizzata per sostituire il candidato che, essendo eletto nel collegio uninominale, non può concorrere per l'elezione nel collegio plurinominale.

Infine, i ricorrenti lamentano la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, della rappresentatività territoriale (articolo 56) e del principio democratico (articolo 1) che si verificerebbe per l'assegnazione di un numero di seggi alla circoscrizione Campania 1 e alla circoscrizione Sicilia 2 minore di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

Luigi Falco, candidato supplente nella lista « Movimento 5 stelle » nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1, ha presentato istanze all'Ufficio

centrale nazionale, da questo allegate al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Gianluca Novak, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Flavia Di Pietro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 03, ha presentato istanze all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2 e all'Ufficio centrale nazionale, da questi allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Vincenzo Buonincontro, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 01, ha presentato istanze all'Ufficio centrale nazionale, da questo allegate ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Carmine Sautariello, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Campania 1, collegio plurinominale 03, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale nazionale e da questo allegata ai verbali delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Rosa Conti, candidato supplente nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, ha presentato un'istanza all'Ufficio centrale circoscrizionale della Sicilia 2, da questo allegata al verbale delle operazioni trasmesso alla Giunta.

Non ritengo che la tesi sostenuta dai ricorrenti possa essere accolta. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede i casi nei quali gli Uffici centrali circoscrizionali devono ricorrere ai candidati presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per procedere alle modifiche delle liste dei candidati conseguenti a eventuali irregolarità nella composizione delle liste o rinunce

alla candidatura, è infatti – come riconosciuto dai ricorrenti stessi – una disposizione relativa al procedimento elettorale preparatorio. Se è vero che – come sostenuto dai ricorrenti – in nessun punto del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è prescritto che la figura del supplente sia valida solo in fase precedente alle elezioni è anche vero che in nessun punto è detto il contrario e che, anzi, negli articoli da 83 a 86, che recano le norme per l'attribuzione dei seggi ai candidati, non vi è alcun riferimento al ricorso ai candidati supplenti, i quali sono previsti unicamente nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articoli da 11 a 41, che disciplina il procedimento elettorale preparatorio. Faccio infine notare che il Senato non ha ritenuto di fare ricorso ai candidati supplenti per risolvere il caso di incapienza della lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia nonostante il vincolo territoriale sia, come noto, maggiormente stringente nell'elezione del Senato rispetto a quello presente nell'elezione della Camera, in virtù dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ». Il relatore della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che aveva inizialmente prospettato di ricorrere alla lista dei candidati supplenti per assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nella Regione Sicilia, dopo « attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all'ascolto delle posizioni e delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta », ha elaborato una proposta diversa: quella, poi approvata dall'Aula del Senato nella seduta del 31 luglio 2019, di assegnare il seggio nella circoscrizione in cui la lista Movimento 5 Stelle aveva la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, applicando le norme del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle norme per l'elezione del Senato. Il relatore è giunto a formulare la proposta ragionando « se la tesi del candidato cosiddetto supplente potesse rappre-

sentare un voto consapevole, da parte di chi è chiamato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del candidato » e ha rilevato che « La mancanza del sostegno dell'indicazione personale dei cittadini nei confronti di un soggetto non iscritto all'interno delle liste elettorali, potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle conclusioni precedentemente esposte. Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni ».

Con riferimento alle doglianze relative alla lesione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di uguaglianza del voto e di rappresentanza, che deriverebbero dal mancato puntuale rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, rilevo che anche in occasione di precedenti elezioni politiche la distribuzione finale dei seggi nelle circoscrizioni non è stata esattamente corrispondente a quella stabilita sulla base della loro consistenza demografica. A tale proposito richiamo quanto esposto dal relatore nazionale nella scorsa legislatura, nella seduta della Giunta del 6 maggio 2015, in presenza di una legge elettorale diversa ma che prevedeva comunque che l'assegnazione dei seggi alle liste avvenisse sulla base di un complesso sistema nel quale coesistevano un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale; in particolare, il relatore citò la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2014 nella quale la Corte rilevava che « risulta evidente che il verbale del 5 marzo 2013 (è) stato redatto

dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione senza alcun margine di autonoma valutazione, ma in puntuale esecuzione dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957». La sentenza n. 41 del 2014, confermò pertanto l'interpretazione e l'applicazione della norma adottate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi a partire dall'anno 2006. Si tratta di una interpretazione delle disposizioni in questione che fa prevalere, rispetto al principio della salvaguardia assoluta della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni – invocato dai ricorrenti e plausibile in pura linea teorica – un principio di tutela della volontà dell'elettorato espressasi attraverso il voto. Ritengo che tale interpretazione, che del resto non si discosta dal testo della legge (né da quello allora in vigore né da quello nel frattempo parzialmente modificato), sia valida anche con riferimento alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e alle conseguenti operazioni dell'UCN.

Ricordo inoltre che con la sentenza n. 35 del 2017 la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, respingendo l'eccezione sollevata con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 56 della Costituzione che si verificherebbe in caso di traslazione di seggi da una circoscrizione a un'altra come conseguenza delle operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie. Nella citata sentenza la Corte ha evidenziato che «il complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 2015 dispiega ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione» e che «l'effetto traslativo [...] si presenta, di risulta, solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali». Le argomentazioni della Corte restano a mio avviso valide anche con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge n. 165 del 2017 che ha modificato, tra gli altri,

l'articolo 83 del TU n. 361 del 1957, prevedendo, al comma 1, lettere h) e i), un meccanismo per la distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste nelle singole circoscrizioni che, come il meccanismo delineato dal precedente comma 1, numero 8), prevede solo in via residuale il verificarsi dell'effetto traslativo.

È dunque stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano, in casi e con modalità puntualmente determinati, la traslazione di seggi. Ritengo quindi che i ricorsi volti a censurare come incostituzionali le norme che prevedono la possibile traslazione di seggi (a livello di circoscrizioni o tra collegi plurinominali) possano essere considerati non fondati alla luce della citata giurisprudenza costituzionale.

Potrebbe essere utile, al riguardo, una riflessione sulle liste di candidati particolarmente «corte» e sulla possibilità di pluricandidature previste dalla legge elettorale in vigore; tali disposizioni relative alle candidature rendono relativamente facile il verificarsi del caso di incapienza delle liste, che può portare a individuare candidati da eleggere in collegi o circoscrizioni diversi da quelli dove sono stati espressi i voti che hanno portato al conseguimento dei seggi. In particolare, sulla base del disposto dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dispone che «il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» non è remoto che si possa verificare il caso per il quale i candidati non siano sufficienti a coprire tutti i seggi spettanti a una lista in un collegio plurinomiale nell'eventualità che il risultato conseguito dalla lista nel collegio sia particolarmente ampio (si prevede infatti che il numero dei candidati non possa essere superiore alla metà dei seggi in palio e

comunque non superiore a 4). Forse questi aspetti potrebbero meritare ulteriori approfondimenti, in quanto suscettibili di contribuire al verificarsi dell'effetto traslativo dei seggi, che potrebbe così non avere più quella natura di caso limite che ne giustifica la legittimità secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale.

A completamento del ragionamento sulla rappresentatività territoriale, può essere utile considerare che anche nella legge italiana per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, pur completamente diversa da quella per l'elezione della Camera dei deputati, è possibile che il numero dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni possa non coincidere con quello previsto in base alla popolazione delle circoscrizioni medesime. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010, « nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione »; dopo avere constatato che « tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati » la citata sentenza prosegue indicando l'esistenza di diversi meccanismi correttivi che riducono l'effetto traslativo, comunque « al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione ». In conclusione la Corte non ritiene con la sua pronuncia di prevedere l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni che sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione perché « in presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata » la Corte « non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata ».

Per quanto sopra esposto propongo di archiviare, in quanto manifestamente infondati, i ricorsi presentati da Luigi Falco,

Gianluca Novak, Flavia Di Pietro, Vincenzo Buonincontro, Carmine Sautariello e Rosa Conti.

Segnalo infine che l'istanza presentata all'Ufficio centrale nazionale da Riccardo Tucci, candidato nella lista Movimento 5 stelle per la Circoscrizione Calabria-collegio plurinomiale 02, trasmessa alla Giunta in allegato al verbale delle operazioni del medesimo Ufficio, con la quale il candidato reclama l'assegnazione di uno dei seggi non assegnati alla lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 per insufficienza di candidati, è superata per carenza di interesse, essendo stato il candidato proclamato eletto nella circoscrizione Calabria, collegio plurinomiale 2, in data 20 marzo 2018; pertanto ne propongo l'archiviazione.

I ricorsi presentati da candidati di liste diverse dal Movimento 5 stelle sono i seguenti.

Aniello Di Nardo, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinomiale 03 della Circoscrizione Campania 1; Carmela Rescigno, candidata della lista Fratelli d'Italia collegio plurinomiale 03 della circoscrizione Campania 1 (la quale ha presentato anche un'istanza di analogo tenore all'UCN); Letterio Dario Daidone, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinomiale 02 della circoscrizione Sicilia 2; Giuseppe Laccoto, candidato della lista Partito Democratico nel collegio plurinomiale 01 della circoscrizione Sicilia 2, i quali lamentano, a seguito dell'incapienza della lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 e dell'assegnazione operata dall'UCN dei seggi alla medesima lista in altre circoscrizioni, la violazione della Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (tutti) nonché la violazione di articoli della Costituzione: 3, 48 e 56 (Rescigno); 48 e 56 (Laccoto); 56 (Daidone). Tutti i ricorrenti sostengono che l'UCN abbia male interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, avendo assegnato i seggi al Mov-

mento 5 stelle nelle altre circoscrizioni senza sottrarre per compensazione, in quelle stesse circoscrizioni, un numero corrispondente di seggi alle coalizioni e liste che li avevano ottenuti con parti decimali dei quozienti e non distribuendo i seggi dovuti nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 ad altre coalizioni e liste; dall'applicazione della procedura di compensazione sopra descritta ciascun ricorrente rivendica l'attribuzione di uno dei seggi delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2 non assegnati al Movimento 5 stelle per incapienza delle liste. Fa eccezione il ricorso presentato dal candidato Di Nardo il quale chiede unicamente che gli sia attribuito il seggio del collegio plurinomiale 03 della circoscrizione Campania 1, non attribuito alla lista Movimento 5 stelle, in quanto primo dei non eletti in forza alla lista (Forza Italia) con il miglior resto decimale della Circoscrizione Campania 1, nonché candidato nel medesimo collegio plurinomiale 03.

Anche Guido Mottini, candidato della lista Lega nel collegio plurinomiale 01 della Circoscrizione Toscana, propone un'applicazione dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in combinato disposto con gli 1, 3, 83 e 83-bis, prevede, in conseguenza dell'attribuzione in altre circoscrizioni alla lista Movimento 5 stelle dei seggi ad essa spettanti nelle circoscrizioni incapienti e della sottrazione per compensazione di seggi in tali circoscrizioni alle altre liste e coalizioni, un meccanismo di ulteriori compensazioni dei seggi, che porterebbe, tra l'altro, alla proclamazione del ricorrente nella circoscrizione Toscana. Il ricorrente lamenta inoltre che l'applicazione dell'articolo 84 effettuata dall'UCN contrasta con l'articolo 56 della Costituzione.

Con riferimento alla doglianza concernente l'operato dell'UCN, che non ha effettuato compensazioni tra le diverse circoscrizioni, osservo che le operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie sono previste nell'articolo 83, comma 1, lettere *h*) e *i*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la distribuzione dei seggi nelle

single circoscrizioni alle coalizioni di liste o liste singole e per l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. Anche l'articolo 83-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, relativo all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste, prevede, al comma 1, che l'Ufficio centrale circoscrizionale operi, se necessaria, la compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie. L'articolo 84 invece, che è quello in forza del quale l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le proclamazioni in ciascun collegio plurinomiale, non prevede in alcun punto l'effettuazione di operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie o tra circoscrizioni che risulterebbero eccessivamente rappresentate e altre che risulterebbero sotto rappresentate a seguito della risoluzione dei problemi di incapienza delle liste secondo la procedura descritta nei commi da 2 a 7. Pertanto, la soluzione interpretativa prospettata nei diversi ricorsi, che introduce una sorta di compensazione tra circoscrizioni eccedentarie e deficitarie al fine di garantire il rispetto del numero di seggi attribuito a ciascuna circoscrizione nella Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, non trova riscontro nella lettera della legge, secondo la quale ha operato l'UCN. Si consideri inoltre il fatto che, se l'UCN avesse interpretato l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in via di analogia con il disposto degli articoli 83 e 83-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ed avesse quindi esteso la previsione delle operazioni di compensazione anche alla fase di assegnazione dei seggi nei collegi plurinomiali, il suo operato si esporrebbe alle censure di quei candidati che si vedrebbero sottratto il seggio loro spettante in base all'applicazione letterale delle disposizioni di legge. Si consideri inoltre che, per salvaguardare in modo assoluto il criterio di rappresentatività territoriale, si correrebbe il rischio di non considerare sufficientemente quello

della proporzionalità politica, poiché le liste diverse da quella incapiente vedrebbero eletti i loro rappresentanti in circoscrizioni nelle quali hanno conseguito un risultato che non le porterebbe ad avere seggi mentre, sulla base di una mera interpretazione e non di una disposizione di legge, i candidati delle medesime liste nelle circoscrizioni dove il risultato conseguito porterebbe all'assegnazione di seggi si vedrebbero sottratti i seggi loro spettanti in virtù dei voti ricevuti dalla lista in tali ultime circoscrizioni. In sostanza le liste guadagnerebbero seggi laddove non spetterebbero loro per il numero di voti ricevuti e li perderebbero laddove, invece, i voti conseguiti glieli attribuirebbero.

Con riferimento, invece, alle asserite violazioni dei principi costituzionali derivanti dal mancato rispetto del numero di seggi previsti per ciascuna circoscrizione, rinvio alle considerazioni precedentemente svolte sulla traslazione dei seggi.

Propongo pertanto di archiviare per infondatezza, per i motivi sopra esposti, i ricorsi presentati dai candidati Aniello Di Nardo, Guido Mottini, Carmela Rescigno, Letterio Dario Daidone e Giuseppe Lacoto.

d) Ulteriori ricorsi volti a contestare le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Dario Giagoni, candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato anche un reclamo all'UCN e all'UCC, chiede – quale richiesta in subordine rispetto alla richiesta principale, relativa alla distribuzione dei seggi interna alla circoscrizione Sardegna – di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore,

con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. Anche in questo caso osservo che l'assegnazione dei seggi avviene secondo la legge in base ad un complesso sistema nel quale coesistono un meccanismo di riparto dei seggi a livello nazionale e un meccanismo di riparto a livello circoscrizionale e che la cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni non è l'unico criterio di attribuzione dei seggi. Pertanto ritengo che il ricorso in questione, per gli aspetti appena descritti, vada archiviato come infondato.

Donatella Donati, candidata al secondo posto nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna, ricorre contro l'atto di proclamazione dell'elezione di Galeazzo Bignami, primo nella lista Forza Italia-Berlusconi Presidente nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Emilia-Romagna e, contestualmente, secondo in lista sia nel collegio 03 sia nel collegio 04 sempre della circoscrizione Emilia-Romagna.

La ricorrente sostiene che il candidato Galeazzo Bignami non avrebbe potuto accedere alla candidatura alla carica di deputato in quanto già consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, violando così l'articolo 122 della Costituzione secondo cui: « Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo », dovendosi, pertanto, dimettere dalla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna prima di accettare la candidatura alla carica di deputato della Repubblica.

La ricorrente contesta, inoltre, la falsa applicazione dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi del quale « il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo

77, comma 1, lettera e) », dovendo, pertanto, il candidato Bignami essere eletto nel collegio plurinomiale 04 dell'Emilia-Romagna e non, invece, nel collegio plurinomiale 01 dell'Emilia-Romagna.

Con riferimento alla contestazione della candidatura dell'on. Bignami, rilevo che la carica di consigliere regionale è unicamente motivo di incompatibilità con il mandato parlamentare e non di ineleggibilità.

Con riferimento alla contestazione della correzione operata dall'UCN nel proprio verbale delle operazioni, che ha condotto a non considerare più l'on. Bignami eletto sia nel collegio 4 sia nel collegio 1 della circoscrizione Emilia-Romagna, rilevo che i dati numerici riportati nel ricorso non sono aggiornati rispetto a quelli definitivi, i quali portano a confermare le proclamazioni indicate nel verbale dell'UCN.

Pertanto il ricorso è da archiviare in quanto infondato in tutte le sue argomentazioni.

Francesca Anastasia Porpiglia, candidata al secondo posto nella lista Lega-Salvini Premier nella circoscrizione Calabria, collegio plurinomiale 02, la quale ha presentato anche un'istanza all'UCN di analogo tenore, contesta l'elezione, nel collegio plurinomiale 01, di Domenico Furgiuele, candidato al primo posto nella lista Lega-Salvini Premier in entrambi i collegi plurinominali della Calabria, sul presupposto che alla lista Lega spetterebbe un secondo seggio nella circoscrizione Calabria.

A giudizio della ricorrente, il candidato Domenico Furgiuele deve essere eletto nel collegio 02, in quanto la lista Lega-Salvini Premier ha ottenuto 28.993 voti nel collegio 02, pari al 6,09 per cento, e 23.683 voti nel collegio 01, pari al 5,12 per cento. Sempre a giudizio della ricorrente a lei spetterebbe il secondo seggio della Lista Lega nella circoscrizione Calabria, che sarebbe invece stato erroneamente attribuito alla lista LEU, determinando l'elezione del candidato Nicola Stumpo.

Il ricorso appare del tutto infondato, e può pertanto essere archiviato, perché dal-

l'applicazione delle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati alla lista Lega nella circoscrizione Calabria spetta, come correttamente accertato dall'UCN e dall'UCC, un solo seggio; pertanto non si pone la questione della pluri elezione del candidato Furgiuele (*fatto salvo quanto si dirà con riferimento all'oggetto dell'istituendo comitato di verifica nel collegio plurinomiale 1 della Circoscrizione Calabria*). Si conferma inoltre la correttezza dell'attribuzione del seggio alla lista LEU da parte dell'UCN e dell'UCC.

Vi è, infine, il ricorso di Mario Pietracupa, candidato della coalizione del Centrodestra nel collegio uninominale 01 Isernia della Circoscrizione Molise, il quale chiede l'annullamento del verbale delle operazioni UCC presso la Corte di Appello di Campobasso per la circoscrizione elettorale Molise 01, nella parte in cui proclama eletta Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente, e del verbale delle operazioni UCN presso la Corte di Cassazione per la medesima circoscrizione, nella parte in cui assegna il seggio a Giuseppina Occhionero al posto del ricorrente.

Nel ricorso, di cui ho già proposto l'archiviazione per gli aspetti relativi alla contestazione delle candidature del Movimento 5 stelle nella circoscrizione Molise, si contesta anche che l'UCN, invece di assegnare il seggio spettante alla lista Movimento 5 stelle nel collegio plurinomiale del Molise al primo dei non eletti nei collegi uninominali (Pietracupa) ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, lo abbia erroneamente assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 84, facendo slittare il seggio in un'altra circoscrizione (Puglia) e determinando la proclamazione della candidata nel collegio plurinomiale del Molise, Giuseppina Occhionero della lista LEU. Al riguardo osservo che la disposizione richiamata dal ricorrente, vale a dire il comma 3 dell'articolo 84, prevede che qualora siano esauriti i candidati di una lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione e re-

siduino seggi da assegnare alla medesima lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti, secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali percentuali, prima nell'ambito del collegio plurinominale originario e poi degli altri collegi plurinominali della circoscrizione. È evidente, quindi, che il « primo dei non eletti » tra i candidati dell'uninomiale non è il candidato di una lista o coalizione diversa da quella alla quale spetta il seggio plurinominale non assegnabile per incapienza della lista ma il candidato uninominale non eletto della lista incapiente che ha la migliore cifra elettorale individuale percentuale. Rilevo, peraltro, che l'assegnazione del seggio alla lista LEU nell'ambito della circoscrizione Molise deriva dall'applicazione dell'articolo 83, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede la compensazione dei seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie. La lista Movimento 5 stelle, infatti, è risultata assegnataria nelle singole circoscrizioni di un numero complessivo di seggi superiore rispetto a quello al quale aveva diritto con il riparto nazionale, mentre la lista LEU è risultata avere un numero di seggi inferiore; la circoscrizione Molise è stata individuata dall'UCN tra le circoscrizioni nelle quali sottrarre un seggio alla lista eccedentaria perché ottenuto con la minore parte decimale del quoziente. In conclusione propongo di archiviare il ricorso del candidato Pietracupa, anche per i contenuti qui illustrati oltre che per gli aspetti relativi al procedimento pre-elettorale, in quanto manifestamente infondato.

e) Vi sono poi i ricorsi relativi al mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinominali dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 e all'applicazione degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Diversi candidati hanno presentato ricorsi volti a contestare l'applicazione degli

articoli 83 e 83-bis da parte degli Uffici centrali circoscrizionali che ha determinato in alcuni casi l'assegnazione di un numero di seggi nei collegi plurinominali non corrispondente a quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 sulla base della popolazione residente.

Il ricorso di uno di tali candidati, Dario Giagoni, capolista candidato della lista Lega Nord nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, è già stato illustrato al punto *d*) della presente relazione per quanto riguarda una richiesta avanzata in via subordinata. In via principale, il ricorrente lamenta una violazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 di attuazione della legge elettorale, che, nell'ambito della circoscrizione Sardegna, assegnerebbe al collegio plurinominale 02 cinque seggi e al collegio 01 sei seggi. In luogo di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero stati attribuiti quattro seggi al collegio 02 e sette seggi al collegio 01, privando il primo collegio di un seggio, che il ricorrente rivendica per sé.

Nel ricorso si contestano le operazioni di applicazione della legge elettorale che hanno comportato l'attribuzione dei seggi eccedentari non all'interno del medesimo collegio plurinominale, ma all'interno della circoscrizione, e si chiede di deliberare la contestazione del seggio attribuito a Salvatore Deidda, candidato del partito Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Sardegna. Come già illustrato, in subordine, il ricorrente chiede di deliberare la contestazione dell'elezione di Giuseppina Castiello, candidata per la lista Lega nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 1, con contestuale assegnazione del predetto seggio alla circoscrizione Sardegna, collegio plurinominale 02, dove il risultato elettorale della Lega è stato nettamente superiore, con contestuale attribuzione alla circoscrizione Campania 1 del seggio assegnato a Fratelli d'Italia nella circoscrizione Sardegna. In via subordinata, inoltre, si richiede alla Giunta di

sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83, comma 1, lett. f) e sull'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 361/57. La richiesta in via principale, concernente l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali 1 e 2 della Sardegna, è contenuta anche in due reclami presentati dal medesimo candidato all'Ufficio centrale nazionale, che li ha trasmessi alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni.

Ritengo che siano valide per questo ricorso, che lamenta il mancato puntuale rispetto della ripartizione dei seggi tra i collegi plurinominali di una circoscrizione, le valutazioni precedentemente espresse con riferimento ai ricorsi che lamentano il mancato rispetto della distribuzione dei seggi tra le diverse circoscrizioni stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica attuativo della legge elettorale. Anche in questo caso si deve constatare che è possibile che, come conseguenza del dettato della legge, che gli Uffici centrali circoscrizionali hanno applicato, si verifichi la mancata corrispondenza tra i seggi assegnati a ciascun collegio plurinominali in base alla sua popolazione dal decreto del Presidente della Repubblica attuativo e l'effettiva attribuzione finale dei seggi, che deve essere effettuata nei collegi plurinominali in ragione del numero dei voti espressi per ciascuna lista e delle conseguenti parti decimali dei quozienti elettorali. Va inoltre considerato che, anche a livello di collegio plurinominali così come a livello di circoscrizione, il criterio della rappresentatività territoriale va temperato con quello della proporzionalità politica. Pertanto, anche questa parte del ricorso del candidato Giagoni può a mio avviso essere considerata non fondata.

Anche con riferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di rappresentanza territoriale possono essere richiamate in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento ai ricorsi che contestano la legittimità costituzionale

delle norme sul riparto dei seggi tra le circoscrizioni; pertanto la richiesta non può avere corso.

In conclusione, ritengo che il ricorso del candidato Giagoni debba essere, nel suo complesso, archiviato per le ragioni sopra esposte.

Considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso del candidato Giagoni valgono per tutti i ricorsi che lamentano il mancato rispetto, nell'attribuzione dei seggi effettuati dagli Uffici centrali circoscrizionali, del numero di seggi previsto per i singoli collegi plurinominali. Pertanto, se la Giunta concorda, in base al principio secondo il quale non è da accogliere la tesi per cui il rispetto del numero dei seggi assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 debba prevalere sull'assegnazione dei seggi in base alle parti decimali dei quozienti elettorali prevista dalla legge, propongo di archiviare in quanto non fondati tutti i seguenti ricorsi:

Michele Laforgia, candidato della lista Liberi e Uguali nel collegio plurinominali 01 della circoscrizione Puglia, il quale contesta gli atti del procedimento elettorale di cui al verbale delle operazioni dell'UCC della circoscrizione Puglia, nella parte in cui si assegna il seggio spettante su base circoscrizionale, con il metodo proporzionale, alla lista Liberi e Uguali nel collegio plurinominali Puglia 02, con elezione della candidata Rossella Muroni, anziché nel collegio plurinominali Puglia 01, con elezione del candidato Laforgia.

Si lamenta l'erronea applicazione degli articoli 3 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, in quanto l'UCC avrebbe attribuito i seggi alle liste senza rispettare il numero di seggi assegnati per legge a ciascun collegio. In particolare, si sostiene che la diminuzione dei seggi assegnati *ex lege* al collegio Puglia 01 per effetto della sottrazione alle liste eccedentarie avrebbe dovuto essere compensato con l'attribuzione nello stesso collegio dei seggi alle liste deficitarie, in ragione del numero predeterminato di seggi assegnato a ciascun collegio, mentre l'UCC ha ricompreso nell'attribuzione dei

seggi anche il collegio plurinominale Puglia 02, che aveva già ottenuto i seggi ad esso spettanti, senza subire alcuna sottrazione per le liste eccedentarie.

Marco Pugliese, candidato al secondo posto della lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche reclami di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'assegnazione del seggio spettante alla lista Lega-Salvini Premier nel collegio plurinominale 03 (con elezione del deputato Gianluca Cantalamessa) anziché nel collegio plurinominale 01 (con elezione del ricorrente).

In diritto viene contestato il criterio adottato dall'UCC nell'attribuzione dei seggi spettanti ai singoli collegi in quanto difforme dalla Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinomiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017. Il ricorrente ritiene che il seggio assegnato nel collegio plurinominale 03 a Gianluca Cantalamessa debba essere assegnato nel collegio plurinominale 01 – sempre all'interno della Circoscrizione Campania 2 – in applicazione del combinato disposto degli articoli 3 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 56 della Costituzione.

Il ricorrente chiede, pertanto, la rideeterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Campania 2; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Bruno Murgia, candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna, il quale ha presentato un'istanza di analogo tenore anche all'UCN, chiede alla Giunta delle elezioni di correggere il verbale dell'UCC e, ove occorra, del verbale dell'UCN, previa disapplicazione dell'articolo 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie, con proclamazione

del ricorrente nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Sardegna al posto di Salvatore Deidda, candidato eletto per la medesima lista nel collegio plurinominale 01 della medesima circoscrizione Sardegna. In subordine, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 83-*bis*, comma 1, nella parte relativa alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.

In particolare, il ricorrente lamenta che l'UCC, dopo aver compiuto le operazioni previste dall'articolo 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, avrebbe proclamato eletti sette rappresentanti, in luogo dei sei previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativamente al collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sardegna, mentre ha proclamato eletti quattro rappresentanti, in luogo dei cinque previsti, relativamente al collegio plurinominale 02 della medesima circoscrizione Sardegna. Ciò in quanto il sistema previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, non garantirebbe in fase applicativa il numero dei seggi complessivi assegnati a ciascun collegio plurinominale, determinando un arbitrario trasferimento di seggi e rappresentanti da una circoscrizione a un'altra o da un collegio plurinominale ad un altro, in violazione del principio di proporzionalità territoriale.

Gerolamo Cangiano, candidato al primo posto della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, il quale ha presentato anche più atti di analogo tenore all'UCN e all'UCC, contesta l'avvenuta assegnazione del seggio spettante alla lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 anziché nel collegio plurinominale 02, e pertanto chiede l'annullamento della proclamazione di Edmondo Cirielli, eletto nella lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 03 e, conseguentemente, la propria proclamazione a deputato.

In particolare, il ricorrente lamenta l'alterazione, da parte dell'UCC, del numero dei seggi assegnati ai collegi plurinominali della circoscrizione Campania 2, con l'attribuzione al collegio 03 di 9 seggi in luogo di 7, a discapito dei collegi plurinominali 01 e 02, ai quali risultano rispettivamente assegnati 5 e 4 seggi in luogo di 6 e 5.

Il ricorrente chiede, pertanto, la ridefinizione dell'attribuzione dei seggi effettuata nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2, in difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017; in via subordinata, richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per violazione degli 3, 48, secondo e terzo comma, 56 e 57 della Costituzione.

Giovanni Mauro, candidato nella lista Forza Italia nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Sicilia 2, il quale ha presentato anche un ricorso e un parere legale all'UCN e all'UCC, contesta la propria mancata elezione in quanto nel suo collegio sono stati eletti 4 candidati rispetto ai 6 assegnati al collegio. Contesta la traslazione di un seggio e, di conseguenza, l'elezione di Carmela Bucalo, candidata nella lista Fratelli d'Italia, nel collegio plurinominale 01, che ha visto eletti 8 candidati al posto dei 6 assegnati.

In punto di diritto, il ricorrente propone una «interpretazione costituzionalmente corretta» degli articoli 77, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), 83, comma 1, lettera *i*), e 83-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che preserverebbe l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali e con la quale si eviterebbe la traslazione dei seggi da un collegio all'altro all'interno della circoscrizione.

In subordine, chiede alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 77, 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per violazione degli articoli 3, 48 e 56 della Costituzione.

Joseph Splendido, candidato al primo posto della lista Lega nel collegio plurinominale 04 della Circoscrizione Puglia, il quale ricorre al Presidente della Camera avverso e per l'annullamento *in parte qua* del verbale di proclamazione degli eletti alla Camera dei deputati dell'UCC nella parte in cui ha proclamato eletto per la lista Lega il candidato del collegio plurinominale 02 e 03, anziché il ricorrente, candidato del collegio plurinominale 04. Chiede pertanto la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti e l'elezione del ricorrente nel collegio 04 in luogo del candidato della lista Lega del collegio plurinominale 02 e/o in luogo del candidato eletto della lista Lega nel collegio plurinominale 03 della circoscrizione Puglia.

A seguito della ripartizione effettuata dall'UCN nella Circoscrizione Puglia, i due seggi assegnati alla lista Lega sono stati individuati nei collegi plurinominali 02 e 03, nonostante il collegio 02 abbia così ottenuto 2 seggi in più di quelli assegnatigli in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2017. Di contro, il collegio plurinominale 04 ha ottenuto un seggio in meno rispetto a quelli spettanti in base alla popolazione, determinando la mancata elezione del ricorrente. Tale risultato sarebbe il frutto di una falsa applicazione dell'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 in violazione del principio della proporzionalità della rappresentanza.

Ancora, il ricorrente rileva di avere ottenuto nel collegio plurinominale 04 una migliore percentuale di voti rispetto al candidato della Lega nel collegio plurinominale 03, fatto che comporterebbe la violazione del criterio proporzionale da parte dell'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 nella parte in cui non riconosce l'elezione del candidato che nell'ambito dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione e della stessa lista abbia ottenuto la migliore percentuale.

Sabina Bonelli, candidata nella prima posizione della lista Lega Nord nel collegio

plurinominale della Camera dei deputati Sicilia 1-02, ricorre avverso la proclamazione del candidato della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Sicilia 1-03 e avverso la determinazione della cifra elettorale attribuita alla lista Fratelli d'Italia e il riparto dei seggi operato dell'Ufficio centrale nazionale, al fine di ottenere un ulteriore seggio nel collegio Sicilia 1-02 e la conseguente proclamazione della ricorrente. La candidata ha presentato anche un atto di interpello urgente e un ricorso all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC, che li hanno trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni.

In punto di diritto, la ricorrente si duole per il mancato rispetto della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, relativa alla determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali. Segnalo, peraltro, che le doglianze, in particolare, si riferiscono alla violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il quale – in base a quanto affermato nel ricorso – novella l'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Al riguardo osservo che il ricorso è impreciso quanto alle norme di cui si contesta l'errata applicazione poiché la legge 3 novembre 2017, n. 165, è composta di 6 articoli ed è, pertanto, priva dell'articolo 8; inoltre, la ricorrente si duole per la violazione o falsa applicazione di una norma – l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 – volta a disciplinare le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica.

Giacomo Bortolan, primo dei non eletti alla Camera dei deputati nella lista del MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Veneto 2, collegio plurinominale 02, contesta gli atti del procedimento per l'attribuzione dei seggi assegnati alle liste nei singoli collegi plurinominali che hanno determinato la sua mancata elezione alla Camera dei deputati e l'attribuzione del

seggio che gli sarebbe spettato ad altro candidato di diversa lista elettorale, appartenente, però, al collegio 03 della circoscrizione Veneto 2.

Il ricorrente chiede la rideterminazione dell'attribuzione dei seggi effettuata nella circoscrizione Veneto 2, così come effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, lamentando la difformità rispetto alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

Maurizio Moschetti, quale candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Campania 1, risultato primo dei non eletti, chiede alla Giunta delle elezioni la correzione del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale 02, con l'attribuzione di un ulteriore seggio e la sua conseguente nomina a deputato. Infatti, il ricorrente lamenta che, a fronte dei sei seggi assegnati a tale collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, ne sono stati attribuiti solo cinque.

Fa altresì presente che ad un altro collegio plurinominale della Circoscrizione Campania 1, il collegio 01, sono stati assegnati ben 10 seggi, sebbene la legge n. 165/2017 preveda che per l'assegnazione dei seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi per la Camera non inferiore a tre e non superiore a otto.

Antonio Baldelli, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche e Angelo Rossi, delegato al deposito del contrassegno Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 02 della Circoscrizione Marche, con esposto presentato all'Ufficio centrale nazionale e da questo trasmesso alla Giunta unitamente al verbale delle operazioni, precisano che la tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2017 contempla 5 seggi proporzionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 01 e 5 seggi propor-

zionali da assegnare al collegio plurinominale Marche 02. L'esposto si basa su informazioni riportate dagli organi di stampa, corrispondenti a quanto effettivamente risultante dal verbale dell'Ufficio Elettorale presso la Corte d'Appello di Ancona, con l'attribuzione di n. 6 seggi proporzionali al collegio Marche 01 e solo n. 4 seggi proporzionali al collegio Marche 02, in deroga alla previsione del decreto del Presidente della Repubblica. Tale deroga non appare secondo l'esposto consentita dal richiamato quadro normativo e la stessa si porrebbe in aperto contrasto con la modalità di attribuzione dei seggi prevista dagli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 con conseguente illegittimo travisamento del risultato elettorale. Infine, la variazione del numero dei seggi (attribuiti dalla legge ad un collegio sulla base della popolazione) si riverbera altresì sul principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, dal momento che gli elettori del collegio che perde seggi risulterebbero sottorappresentati e quelli del collegio che ne guadagna, per converso, sovrarappresentati.

Massimiliano Carullo, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel collegio plurinominale 01 della Circo-scrizione Campania 2, con reclami presentati all'Ufficio centrale circoscrizionale della Campania 2 e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmessi alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, contesta l'attribuzione al collegio plurinominale 01 della Campania 2 di numero 4 seggi, attribuzione non conforme a quanto stabilito in maniera inequivocabile dal decreto del Presidente della Repubblica del 29/12/2017 che determina per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo di seggi da attribuire; nello specifico la tabella B allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica prevede espressamente che per la circoscrizione Campania 2, collegio 01, vadano assegnati n. 5 seggi.

Manlio Messina, candidato della lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nel

collegio plurinominale 02 e nel collegio plurinominale 03 della Circo-scrizione Sicilia 2, con comunicazioni e osservazioni presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale nazionale, e da questi trasmesse alla Giunta unitamente ai verbali delle operazioni, segnala che ai tre collegi plurinomiali 01, 02 e 03 della circoscrizione Sicilia 2 è previsto che vengano rispettivamente attribuiti 6 seggi, 5 seggi e 6 seggi. Tuttavia, i dati elaborati e trasmessi dall'Ufficio elettorale centrale nazionale avrebbero determinato l'attribuzione di 8 seggi al collegio 01 (in luogo dei 6 previsti) e solo 4 seggi al collegio 02, in luogo dei 5 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 e 5 in luogo dei 6 previsti al collegio 03.

Fabio Cantarella, candidato nella circoscrizione Sicilia 2, collegio plurinominale 02, nella lista Lega, con una memoria e un parere legale presentati all'Ufficio centrale nazionale e all'UCC e da questi trasmessi alla Giunta, contesta anche il mancato rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero dei seggi previsti per ciascun collegio plurinominale dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.

Luca Pedrale, candidato della lista Forza Italia nel collegio plurinominale 02 della Circo-scrizione Piemonte 2, con un atto di intervento presentato all'Ufficio centrale nazionale, da quest'ultimo trasmesso alla Giunta, unitamente al verbale delle operazioni, chiede in qualità di soggetto direttamente interessato, ai sensi del disposto degli artt. 7, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, di partecipare per mezzo del suo rappresentante al procedimento attivato dalla trasmissione degli atti dall'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN e di accedere agli atti propedeutici o preliminari a tutte le attribuzioni di seggi eccedentari non effettuate all'interno del medesimo collegio plurinominale. Aderisce alle richieste avanzate dal candidato signor Fabrizio Comba negli atti trasmessi dall'Ufficio regionale per il Piemonte in data 15 marzo 2018 all'UCN, del verbale di

proclamazione degli eletti al Senato nella regione Piemonte. Contesta qualsiasi operazione di applicazione della legge n. 165 del 2017 che non comporti l'attribuzione dei seggi eccedentari all'interno del medesimo collegio plurinominale. In via subordinata, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83-bis, comma 1, penultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2 è stato trasmesso alla Giunta un atto di Giancarlo Giordano, candidato della lista LEU nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2, che chiede di rideterminare, ai sensi dell'articolo 83-bis del T.U. 361/1957, l'attribuzione dei seggi fra i tre collegi plurinomiali di cui alla Circoscrizione Campania 2. Anche di questo atto propongo l'archiviazione.

Allo stesso verbale sono allegati i seguenti ulteriori documenti, dei quali pure si propone l'archiviazione:

osservazioni del Presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, che segnala una anomalia nella distribuzione dei seggi tra i collegi plurinomiali della circoscrizione Campania 2, per il mancato rispetto dei seggi assegnati ai collegi plurinomiali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;

richiesta di Angelo Caliendo, rappresentante di lista di Forza Italia, che chiede

di accedere, conoscere e prendere visione di tutte le tabelle di scrutinio e verbali di ogni seggio facente parte della Circoscrizione Campania 2, ovvero, in subordine, la comunicazione tempestiva di tutti i risultati definitivi relativi ai collegi plurinomiali della Circoscrizione Campania 2, nonché dei verbali e degli atti dell'Ufficio Circoscrizionale. I verbali e le tabelle sono agli atti della Giunta ma la richiesta non appare accoglibile, ammesso che ancora sia di attualità per il richiedente, il quale non è soggetto titolare di un interesse personale, diretto e qualificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, in quanto non era candidato alle elezioni.

In conclusione ritengo che tutti gli atti, sia quelli direttamente presentati alla Giunta sia quelli ad essa trasmessi dagli Uffici elettorali nazionale e circoscrizionali, possano essere archiviati in quanto non fondati e che non vi siano ragioni affinché la Giunta sollevi le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge elettorale richieste in alcuni dei ricorsi presentati.

Do in ultimo notizia della trasmissione di un'istanza alla Giunta delle elezioni da parte di Vincenzo Santagada, candidato alle elezioni per la Camera dei deputati al quarto posto della lista Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1.01, la quale – essendo pervenuta in data 1° agosto 2019 – vale a dire ben oltre i termini regolamentari per l'accettazione dei ricorsi, in quanto tardiva va restituita al mittente a norma dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta.